



Consiglio Regionale della Calabria

**IX LEGISLATURA
8^ Seduta
Mercoledì 4 agosto 2010**

Deliberazione n. 48 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Indirizzi regionali per la programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa della Regione Calabria per il quinquennio AA.SS. 2011/2012 – 2015/2016.

Presidente: Francesco Talarico
Consigliere - Questore: Giovanni Nucera
Segretario: Giuseppe Luigi Multari

Assiste il Segretario Generale: Nicola Lopez

Consiglieri assegnati 50

Consiglieri presenti 31, **assenti** 19

...omissis...

Il Presidente, dopo la relazione del Consigliere Salerno, nessuno avendo chiesto di intervenire, pone in votazione il seguente schema di deliberazione:

"IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il D.P.R. 18 giugno 1988, n. 233, recante: "Regolamento per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organi funzionali dei singoli istituti, a norma dell'art. 21 della legge 16 luglio 1997, n. 59;

VISTO il Dlgs 31 marzo 1998, n. 112, recante: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione della legge 59/1997;

VISTO, nello specifico, l'art. 138 del Dlgs 112/98 che attribuisce alle Regioni le funzioni di programmazione dell'offerta formativa integrata e dell'organizzazione della rete scolastica;



Consiglio Regionale della Calabria

segue deliberazione n. 48

VISTA la legge 6 agosto 2008, n. 133, articolo 64;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2002, n. 34, concernente il "Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali";

CONSIDERATA l'esigenza di procedere all'approvazione degli indirizzi regionali per la programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa della Regione Calabria;

PRESO ATTO della deliberazione della Giunta regionale n. 481 del 28 giugno 2010;

VISTO il parere della 3^a Commissione espresso nella seduta del 29 luglio 2010;

DELIBERA

di approvare la proposta concernente "Indirizzi regionali per la programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa della Regione Calabria per il quinquennio AA.SS. 2011/2012 – 2015/2016", che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale" e deciso l'esito – presenti e votanti 31, a favore 29, contrari 2 - ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Talarico

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Nucera

IL SEGRETARIO f.to Multari

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 5 agosto 2010

IL SEGRETARIO
(G. Multari)



**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 48 DEL 4 AGOSTO 2010**

"INDIRIZZI REGIONALI PER LA PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA E DELL'OFFERTA FORMATIVA DELLA REGIONE CALABRIA" per il quinquennio aa.ss. 2011/2012 - 2015/16.

PREMESSE

Gli indirizzi regionali per la programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa della regione Calabria producono i loro effetti a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012 ed hanno validità quinquennale e s'intendono dinamicamente adeguati alla normativa di settore che regola la materia e conseguentemente aggiornati in modo automatico.

Tali indirizzi sono predisposti in un contesto normativo non completamente e compiutamente definito. Infatti non si è ancora concluso il processo di attuazione del titolo V di cui alla legge 31/2001 che, per l'istruzione, riserva alla potestà legislativa esclusiva statale la determinazione "dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale" e delle "norme generali sull'istruzione" e riconosce alle Regioni una competenza concorrente nelle politiche educative ed esclusiva nelle politiche formative.

Nel contempo, la sentenza della Corte Costituzionale n. 200 del 2 luglio 2009 ha dichiarato la illegittimità costituzionale delle lettere f-bis) e f-ter) del comma 4 dell'art. 64 del d.lgs. n. 112 del 2008, aggiunte entrambe dalla relativa legge di conversione n. 133 del 2008 relative alla definizione di criteri, tempi e modalità per la determinazione e l'articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica, poiché si è in presenza di disposizioni che non sono riconducibili alla categoria delle norme generali di cui all'art. 117, comma 2, lettera n) della Cost., e non possono, quindi, formare oggetto di disciplina regolamentare da parte dello Stato.

Sono, invece, pienamente operativi gli artt. 138 e 139 del decreto legislativo 112/98 che consentono alle Regioni e agli Enti locali di intervenire sul dimensionamento e l'organizzazione della rete scolastica e dell'offerta formativa.

Inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 81 del 20 marzo 2009, le disposizioni contenute nel D.P.R. 18 giugno 1998 n. 233, concernenti i criteri generali, i parametri ed i tempi per il dimensionamento della rete scolastica e per la correlata programmazione dell'offerta formativa, restano, al momento, confermate anche in funzione dei tempi e delle procedure finalizzate all'avvio dell'anno scolastico 2011/2012.

Fermo restando il suaccennato quadro di riferimento, si ritiene di dover sottolineare che il dimensionamento della rete scolastica e l'attività di programmazione dell'offerta



Consiglio Regionale della Calabria

formativa, a livello regionale, devono essere in ogni caso compatibili con la consistenza della dotazione organica assegnata a ciascuna Regione in base alla normativa vigente.

La determinazione delle dotazioni organiche complessive costituisce infatti competenza esclusiva dello Stato, come ribadito dalla recente sentenza della Corte Costituzionale n. 200/2009 (punto 34) e come peraltro già previsto dall'art. 138 comma 1, lett. b) del dlgs. n. 112/1998, che attribuisce alle Regioni la competenza sulla programmazione della rete scolastica "nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie".

Nell'a.s. 2010/2011 gli indirizzi di studio e relative articolazioni previsti dal riordino del secondo ciclo, hanno trovato coerente corrispondenza e conseguente confluenza tutti gli indirizzi di studio preesistenti, sia di ordinamento che sperimentali, questi ultimi ricondotti peraltro ad ordinamento dal regolamento ministeriale di cui al D.M. n. 234/2000, nonché i relativi diplomi conclusivi nei percorsi formativi.

Si ritiene necessario procedere alla definizione di nuovi indirizzi regionali per la programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa della regione Calabria i cui interventi decorrono a partire dall'a.s. 2011/12 e fino all'a.s. 2015/2016. Gli interventi dovranno perseguire i seguenti due obiettivi principali:

- 1) integrazione degli interventi di programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa con i criteri di formazione delle classi e i criteri e i parametri per la determinazione complessiva degli organici, che rientrano nelle "Norme generali sull'Istruzione" di pertinenza esclusiva dello Stato;
- 2) ampliamento dell'Offerta Formativa ed, in particolare, per il II ciclo di istruzione, creando le condizioni necessarie per favorire nuovi sbocchi occupazionali ed universitari per i giovani diplomati correlando gli interventi ai settori economici e produttivi rispetto ai quali la Regione possiede enormi potenzialità di sviluppo.

In concreto, in relazione all'avvio del nuovo impianto ordinamentale del secondo ciclo, questo Assessorato, fermo restando il pieno rispetto delle competenze delle Regioni, ha già attivato le opportune interlocuzioni con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, al fine di ricevere ogni utile collaborazione e supporto nell'ottica di una sollecita definizione della programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa.

In tale ottica le Articolazioni Territoriali provinciali dell'U.S.R. offriranno alle Province il loro contributo per l'individuazione delle condizioni necessarie per l'attivazione delle opzioni, previste per alcune tipologie di Istituti dalla Riforma degli ordinamenti del secondo ciclo, sempre ovviamente nel rispetto dei vincoli correlati alla consistenza delle dotazioni di organico.

FINALITA'

Il dimensionamento rappresenta l'atto fondamentale della organizzazione della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa sul territorio.

Pertanto le modifiche all'assetto e alla localizzazione delle strutture scolastiche, come definito dal Piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche statali e



delle successive integrazioni, devono essere proposte secondo quanto previsto di seguito:

- 1) Tali modifiche devono porsi obiettivamente come necessarie ed indilazionabili e devono essere finalizzate essenzialmente al riequilibrio ed alla risistemazione degli assetti preesistenti, al fine di pervenire alla definizione degli assetti preesistenti, al fine di pervenire alla definizione di assetti organizzativi stabili nel tempo.
- 2) Offrire a ciascuna comunità locale una pluralità di scelte articolate sul territorio.
- 3) I diversi tipi di aggregazione previsti dalla normativa vigente devono essere utilizzati per costituire sul territorio reti, le cui maglie fungano da sostegno per i bisogni di istruzione e socializzazioni dei giovani.
- 4) L'istituto comprensivo è unanimemente riconosciuto come un fattore importantissimo per migliorare la qualità dell'insegnamento, in quanto consente di impostare, dalla scuola dell'infanzia fino alla scuola secondaria di primo grado e secondo grado, un curriculum di apprendimenti progressivi calibrato sull'effettiva necessità e possibilità dei singoli alunni, senza interruzioni burocratiche che costituiscono notevoli ostacoli al percorso scolastico.
- 5) Ampliare l'offerta formativa sul territorio con particolare riferimento agli istituti secondari di II Grado attraverso:
 - a. la soppressione di indirizzi di studio non più rispondenti alle esigenze formative degli studenti, alle scelte delle famiglie, all'evoluzione delle scienze, della tecnologia e della didattica, agli sbocchi professionali; i provvedimenti di soppressione sono comunque subordinati al preventivo accertamento della possibilità, per gli alunni, di frequentare altre scuole, tenuto conto della distanza, della sostenibilità dei tempi di percorrenza, in relazione all'età e ai diversi gradi di scuole.
 - b. l'avvio di nuovi indirizzi finalizzando i processi di riforma all'incremento/differenziazioni dell'opportunità di apprendimento, alla diminuzione dell'insuccesso scolastico e del drop-out, al potenziamento dei processi di orientamento e riorientamento, alla valorizzazione degli interessi e alle attitudini di ciascuno studente;
 - c. l'istituzione di nuovi indirizzi di studio per conseguire una più razionale ed efficace distribuzione dell'offerta formativa locale e per garantire l'esercizio del diritto di scelta degli studenti e delle famiglie;
 - d. sviluppare l'alternanza scuola-lavoro di cui al D.lgs 15 aprile 2005 n.77, come metodo curriculare, del fare scuola, anche al fine di "imparare ed intraprendere";
 - e. opportuni interventi sugli istituti con un numero di studenti superiore a 1000. Tali interventi dovranno prevedere anche un'efficace azione di orientamento nei confronti degli studenti delle scuole medie e perseguire le seguenti ulteriori finalità:



Consiglio Regionale della Calabria

- elevare l'efficacia dell'azione di direzione e gestione dell'istituzione scolastica;
- ottimizzazione della distribuzione degli studenti sul territorio di riferimento;
- riportare il numero degli studenti al di sotto del numero massimo di 900 stabilito dalla norma evitando sdoppiamenti;
- ridurre la mobilità degli studenti;
- ridurre il problema e i costi dei trasporti.

A) ORGANIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA

La funzione di organizzazione della rete scolastica riguarda sia la complessiva organizzazione della rete, sia interventi parziali, comprendendo anche le azioni di istituzione, aggregazione, fusione e soppressione di scuole.

I suddetti interventi devono necessariamente:

- garantire il rispetto del principio di uguaglianza e pluralità di scelte nell'accesso all'offerta formativa nonché una distribuzione efficace del personale tra le istituzioni scolastiche, un utilizzo e una gestione ottimale degli edifici e delle attrezzature scolastiche, migliore fruibilità dei servizi per l'accesso e la frequenza;
- integrarsi con i criteri di formazione delle classi e i criteri e i parametri per la determinazione complessiva degli organici, che rientrano nelle "Norme generali sull'Istruzione" di pertinenza esclusiva dello Stato;
- risultare in ogni caso compatibili con la consistenza della dotazione organica assegnata alla Regione in base alla normativa vigente.

PARAMETRI E CRITERI

L'organizzazione della rete scolastica deve tenere conto dei seguenti parametri (DPR 233/98):

- a) le istituzioni scolastiche, per acquisire e mantenere l'autonomia, devono avere un numero di alunni compreso tra 500 e 900.
Una istituzione scolastica manterrà la personalità giuridica pur perdendo un segmento o ordine di scuola, purchè raggiunga una popolazione consolidata compresa, appunto, tra i 500 e i 900 alunni, allo scopo di offrire alla comunità locale una pluralità di scelte, articolate sul territorio, che agevolino l'esercizio del diritto all'istruzione;
- b) per le istituzioni scolastiche site nei comuni montani (per comuni montani si intendono quelli di cui alla legge 1 marzo 1957, n. 90, richiamati dall'art.1 della legge 25 luglio 1952, n. 991 ed in base alla Direttiva n. 268/75/CEU), o nelle aree geografiche caratterizzate dalla presenza di minoranze linguistiche (riconosciute ai sensi della legge del 15.12 1999, n. 482), il numero minimo di alunni previsto dal precedente punto a) è ridotto fino a 300 alunni;



Consiglio Regionale della Calabria

- c) qualora l'istituzione scolastica aggreghi più comuni, è possibile concedere la deroga (300 alunni) solo in presenza di una prevalenza di comuni montani; nel caso in cui il numero dei comuni montani sia uguale a quello dei comuni non montani, la deroga si applica se la popolazione complessiva dei comuni montani supera quella dei comuni non montani;
- d) se il riconoscimento della minoranza linguistica riguarda solo una frazione o quartiere del territorio comunale, la deroga non opera per l'intero territorio comunale bensì si applicano i parametri in deroga riferiti ai singoli plessi (o punti di erogazione del servizio) ricadenti nella predetta frazione o quartiere;
- e) le province valuteranno la possibilità del mantenimento dei punti di istituzione scolastica anche al di sotto degli standards previsti dalla legge. A tal fine individueranno, su indicazione dei competenti organi dello Stato, i Comuni ad alta intensità criminale, anche sulla base di altri indici di natura giudiziaria, tenuto conto altresì, della programmazione di specifiche azioni educative volte al recupero della dispersione scolastica ed alla definizione di percorsi di legalità effettuati dalle singole istituzioni scolastiche negli anni scolastici immediatamente precedenti;
- f) per gli istituti insistenti in aree ad alta densità demografica, per gli istituti comprensivi e per gli istituti di istruzione secondaria di II grado con finalità formative che richiedono beni strutturali, laboratori ed officine di alto valore tecnologico o artistico, può non essere applicato il numero massimo di 900 alunni di cui al precedente punto a), fatti salvi, per gli istituti superiori, la previa verifica e il rispetto di quanto previsto al punto 5 lett. e) del paragrafo finalità;
- g) è consentita la deroga per gli istituti di istruzione di II grado (300 alunni) con indirizzi formativi particolarmente specializzati e a diffusione limitata regionale;
- h) gli indici minimi di riferimento previsti dall'articolo 2, comma 3, DPR 18/06/1998 n. 233 (300 alunni) sono applicabili agli istituti secondari di istruzione artistica, professionale e tecnica con indirizzi formativi particolarmente specializzati ed a diffusione limitata nell'ambito nazionale e regionale (art. 2 comma 8). In particolare, devono essere salvaguardati gli Istituti Tecnici Agrari accorpando le sezioni staccate e le sedi coordinate del medesimo indirizzo esistenti nel territorio di riferimento;
- i) nell'azione di razionalizzazione della rete scolastica deve essere data priorità alla costituzione di istituti comprensivi di scuole del primo ciclo e della scuola dell'infanzia;
- l) l'unificazione degli istituti di II grado, si realizza, prioritariamente, tra istituti della medesima tipologia; si procede all'unificazione di istituti di diverso ordine o tipo qualora separatamente, non rientrano nei parametri di cui ai punti a) e b) e assumono la denominazione di "istituti di istruzione secondaria superiore";
- m) è preclusa la verticalizzazione di nuovi istituti di istruzione di I e II grado;
- n) in ciascun istituto di istruzione di II grado dovranno funzionare indirizzi quanto più possibile omogenei.



STRUMENTI

Gli strumenti per la programmazione della rete scolastica sono:

- a) L'istituzione;
- b) La soppressione;
- c) La fusione o unificazione;
- d) Lo sdoppiamento;
- e) La trasformazione;
- f) La diversa aggregazione.

PUNTI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Per "punti di erogazione del servizio" si intendono i plessi di scuola dell'infanzia, i plessi di scuola primaria, le sezioni staccate di scuola secondaria di primo grado, le scuole coordinate, sezioni staccate e sezioni annesse o aggregate di istruzione secondaria superiore. I parametri per la riorganizzazione dei punti di erogazione del servizio sono i seguenti:

- 1) i plessi di scuola dell'infanzia sono costituiti in presenza di almeno 30 bambini;
- 2) i plessi di scuola primaria sono costituiti in presenza di almeno 50 alunni. Nei centri urbani a più alta densità demografica è richiesta la presenza di non meno di due corsi completi;
- 3) le sezioni staccate di scuola secondaria di I grado sono costituite in presenza di almeno 45 alunni;
- 4) negli istituti di II grado, le scuole coordinate, le sezioni staccate, le sezioni annesse o aggregate, nonché gli indirizzi di studio e di specializzazioni funzionanti nella medesima sede scolastica, sono costituite con non meno di 20 alunni con la possibile previsione di un corso intero quinquennale;
- 5) è preclusa la formazione di pluriclassi per tutte le tipologie di scuole. E' tuttavia possibile la previsione di una deroga, previa intesa con l'Assessorato competente, per quei plessi di scuole primarie ubicate in zone periferiche e disagiate, con presenza di dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi, per la prevenzione del disagio e della dispersione scolastica.

Per le scuole site nei comuni montani e nelle aree geografiche, frazioni o quartieri, caratterizzati dalla presenza di minoranze linguistiche, di cui alla lettera b), c) e d) del punto precedente, sono stabiliti i seguenti parametri:

- i plessi di scuola dell'infanzia sono costituiti in presenza di almeno 20 bambini;
- i plessi di scuola primaria sono costituiti in presenza di almeno 30 alunni;
- le sezioni staccate di scuola secondaria di I grado sono costituite in presenza di almeno 36 alunni;



Consiglio Regionale della Calabria

- le sedi coordinate, le sezioni staccate, le sezioni annesse o aggregate, gli indirizzi di studio funzionanti nella medesima sede scolastica di scuola secondaria di secondo grado sono costituite con non meno di 20 alunni con la previsione di un corso intero quinquennale.

Tuttavia, per ragioni di carattere eccezionale, debitamente motivate e documentate o nel caso in cui si preveda un incremento della popolazione scolastica nel rispetto dei parametri sopra indicati, è consentito di ridurre tali parametri fino al 15%.

Le Province valuteranno la possibilità del mantenimento dei punti di erogazione del servizio anche al di sotto degli standards previsti dalla legge. A tal fine individueranno, su indicazione dei componenti organi dello Stato, i Comuni ad alta densità criminale, anche sulla base di altri indici di natura giudiziaria, tenuto conto altresì, della programmazione di specifiche azioni educative volte al recupero della dispersione scolastica ed alla definizione di percorsi di legalità effettuati dalle singole istituzioni scolastiche negli anni scolastici immediatamente precedenti.

In particolare, nelle motivazioni, i Comuni competenti per le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado dovranno tenere conto dei seguenti criteri:

- considerare la consistenza della popolazione scolastica nell'ambito territoriale di riferimento, rapportata alla disponibilità edilizia esistente, nonché alla idoneità in termini di sicurezza;
- considerare le caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali del bacino di utenza;
- verificare l'efficacia della configurazione assunta dal servizio scolastico o dei servizi connessi (trasporti, mense, ecc.).

Le Province, competenti per la scuola secondaria di secondo grado, dovranno, a loro volta, attenersi ai seguenti criteri:

- considerare la consistenza della popolazione scolastica nel distretto formativo (ambito) di riferimento;
- verificare la consistenza del patrimonio edilizio e di laboratori ;
- considerare l'adeguatezza della rete dei trasporti;
- considerare la possibilità di incentivare la creazione di reti di scuole.

B) OFFERTA FORMATIVA

A partire dall'anno scolastico 2010/2011 sarà avviata la riforma del riordino complessivo dell'istruzione secondaria di II grado.

Con riferimento alla pianificazione dell'offerta formativa per il quinquennio aa.ss. 2011/12 – 2015/2016, vengono formulati i seguenti indirizzi:

- a) I piani dell'offerta formativa devono essere il risultato di un accordo con i soggetti che a vario titolo operano per lo sviluppo socio-economico del territorio,



Consiglio Regionale della Calabria

- contribuendo così alla crescita delle conoscenze e delle competenze delle persone che lavorano;
- b) I piani dell'offerta formativa individueranno momenti di sinergia tra sistema formativo da un lato, e mondo del lavoro, risorse culturali legate al territorio e sistema della ricerca dall'altro, interagendo con le azioni sviluppate nell'ambito del POR – Fondo Sociale Europeo;
 - c) I piani dell'offerta formativa dovranno essere fortemente orientati verso i possibili sviluppi occupazionali dell'area di riferimento, incentivando la presenza di strutture scolastiche in grado di attivare corsi di alta specializzazione in sintonia con le particolari destinazioni socio-economiche di quel territorio, favorendo così la costituzione di percorsi formativi integrati con l'offerta di formazione professionale esistente nella medesima area, in previsione dell'avvio del sistema post-secondario;
 - d) In merito all'istruzione professionale vengono promossi protocolli d'intesa tra la Regione e l'U.S.R. per definire il ruolo integrativo e complementare che gli istituti professionali dovranno svolgere per la realizzazione di un'offerta formativa coordinata di istruzione e di istruzione e formazione professionale, finalizzata al conseguimento di qualifiche professionali di durata triennale, stabilite a livello nazionale con l'accordo in conferenza Stato-Regioni il 29 aprile 2010, in relazione all'assolvimento del diritto-dovere di cui al Dlgs N. 76/05;
 - e) I piani dell'offerta formativa dovranno tener conto delle esperienze maturate nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro e della terza area, per favorire l'integrazione tra il sistema scolastico ed il mondo del lavoro;
 - f) In relazione all'attuazione della Riforma potrà essere autorizzato:
 - Il completamento dei corsi di studio, il cui avvio in forma di bienni o trienni sia già stato autorizzato in precedenti programmazioni;
 - La soppressione di indirizzi di studio non più rispondenti alle esigenze formative degli studenti, alle scelte delle famiglie, all'evoluzione delle scienze, della tecnologia della didattica, agli sbocchi professionali con la sostituzione di nuovi indirizzi;
 - L'istituzione di nuovi indirizzi di studio per conseguire una più razionale ed efficace distribuzione dell'offerta formativa locale e per garantire l'esercizio del diritto di scelte degli studenti e delle famiglie. I nuovi indirizzi dovranno tener conto dei seguenti criteri:
 - 1) Rispettare le dinamiche demografiche riferite alla fascia corrispondente al ciclo primario e secondario ed i flussi di iscrizioni per le diverse tipologie di indirizzi di studio registrati nel triennio precedente;
 - 2) Verificare la disponibilità di strutture, risorse strumentali e di attrezzature necessarie per l'attivazione del nuovo indirizzo di studio e l'adeguatezza dei trasporti;
 - 3) Verificare l'esistenza di indirizzi affini o identici nell'ambito funzionale e nelle aree geograficamente situate in prossimità dei confini comunali e/o sub comunali;



- 4) Rispettare i vincoli correlati alla consistenza delle dotazioni di organico;
- 5) Tenere conto delle vocazioni culturali, produttive, formative ed occupazionali locali.

PROCEDIMENTO E COMPETENZE

Le Province e i Comuni procedono al dimensionamento delle istituzioni scolastiche secondo i parametri e criteri in precedenza indicati, previa acquisizione del parere obbligatorio, non vincolante, delle istituzioni scolastiche interessate, espresso dagli organi collegiali.

Le operazioni di dimensionamento devono essere predisposte da Comuni e Province tramite un ampio, trasparente ed efficace sistema di concertazione con le istituzioni scolastiche, con le rispettive Articolazioni Territoriali Provinciali dell'USR, con le organizzazioni sindacali e ogni altro soggetto interessato, al fine di favorire la massima partecipazione.

Comuni

I Comuni, competenti per le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado site sul proprio territorio o comunque che interessano la propria popolazione, approvano con apposito atto deliberativo le proposte di piano relative al dimensionamento, provviste dei pareri, obbligatori ma non vincolanti, delle istituzioni scolastiche interessate, e li trasmettono alla Provincia di appartenenza, nei tempi stabiliti dalla Provincia stessa.

Province

Le Province, competenti per le scuole secondarie di II grado, acquisiti i pareri delle istituzioni scolastiche interessate, e sulla base degli atti deliberativi dei Comuni per le scuole del I ciclo d'istruzione, formulano una ipotesi di piano di dimensionamento scolastico provinciale.

Ai fini del mantenimento dell'autonomia non dovrà essere conteggiato il numero degli alunni che andranno a confluire negli istituendi CPIA.

L'ipotesi di piano viene discussa in sede di conferenza provinciale. Alla conferenza provinciale, strumento organizzativo di coordinamento e di concertazione, partecipano i Comuni, l'Articolazione Territoriale Provinciale dell'Ufficio Scolastico Regionale, le OO.SS., le Associazioni dei Dirigenti scolastici, le Comunità Montane ed i rappresentanti dei settori provinciali e regionali della pubblica istruzione e della formazione e lavoro.

I Consigli Provinciali valutati gli esiti della conferenza provinciale, approvano il Piano provinciale di organizzazione della rete scolastica e dell'offerta formativa, e lo trasmettono alla Regione Calabria – Dipartimento 11, nonché all'Ufficio Scolastico Regionale, **entro il 30 ottobre.**



Regione

La Regione, sentito l'Ufficio Scolastico Regionale in merito alla disponibilità di risorse umane e finanziarie, entro 60 gg. dalla ricezione dei Piani provinciali, può esprimere rilievi in ordine alla coerenza degli interventi con i criteri e gli indirizzi regionali, ovvero procedere alla verifica dei Piani provinciali nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 139 della legge regionale 34/2002.

In assenza di rilievi, le decisioni contenute nei Piani provinciali hanno effetto dal successivo anno scolastico. La Regione prende atto dei piani provinciali e delibera con successivo atto il piano regionale di dimensionamento.

Ufficio Scolastico Regionale ed Articolazioni Territoriali Provinciali dell'USR

L'Ufficio Scolastico Regionale, in base alla normativa vigente verifica la compatibilità dei Piani provinciali con la consistenza della dotazione organica assegnata alla Regione ed adotta, in caso di verifica positiva, entro il 31 dicembre 2010, i provvedimenti necessari per dare attuazione ai predetti Piani provinciali.

Per il rispetto del suddetto termine è necessario che la Regione inoltri all'USR i Piani sopra citati entro il 20 dicembre 2010.

Le rispettive articolazioni territoriali provinciali dell'USR provvederanno, entro il 31 dicembre 2010, ad effettuare, per la parte di propria competenza, le operazioni meccanografiche all'anagrafe delle istituzioni scolastiche gestita dal Sistema Informativo del M.I.U.R..

Al fine di permettere l'approvazione da parte del Consiglio regionale del Piano regionale per la programmazione scolastica e l'offerta formativa della Regione Calabria in tempi utili per consentire quindi anche al personale della scuola l'esercizio del diritto di mobilità verso le nuove istituzioni che saranno autorizzate con il prossimo Piano, si invitano tutte le istituzioni coinvolte a rispettare i termini sopra indicati.